

CORRISPETTIVI DA APPLICARE PER LE PRESTAZIONI DEL GEOLOGO NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI - RIFERIMENTI NORMATIVI - PREDISPOSIZIONE DEL CALCOLO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI

A seguito della richiesta di una nostra iscritta si precisano le modalità legittime di predisposizione di un preventivo da parte di un geologo per il conferimento di incarichi nell'ambito dei lavori pubblici.

L'utilizzo del Tariffario dei Geologi (da ultimo aggiornato con D.M. 30.07.1996, n° 519) è stato definitivamente abrogato dall'art. 9 del D.L. 1/2012 (convertito in legge dalla c.d. "Legge Monti" 24.03.2012, n° 27). Nel 2006 con il Decreto Bersani (D.L. n° 223/2006, convertito in legge 4.08.2006, n° 248), come noto, erano state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la non derogabilità dei minimi tariffari.

Attualmente per la **predisposizione di un preventivo** (soprattutto nel caso in cui si debba richiedere parere di congruità all'Ordine) occorre far riferimento al **D.M. 17.06.2016**, recante "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n° 50 del 2016*". Infatti l'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel prevedere l'emanazione del citato decreto ministeriale contenente le tabelle dei corrispettivi per le attività dei servizi di ingegneria ed architettura commisurati al livello qualitativo delle prestazioni ed attività, ha anche stabilito che **tali corrispettivi sono utilizzati dalle Stazioni Appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.**

L'ANAC, con comunicato del 3 febbraio 2021, ha precisato che le Stazioni Appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante l'applicazione delle tabelle di cui al D.M. 17.06.2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento della Stazione Appaltante. Inoltre, nel medesimo comunicato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha anche ribadito quanto già previsto in precedenza nelle Linee Guida n° 12/2018 specificando come debba sempre essere riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall'applicazione della deroga, il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Nella definizione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria la Stazione Appaltante dovrà quindi utilizzare il D.M. 17.06.2016 come base di riferimento introducendo delle riparametrazioni legate alla tipologia dei lavori, alla complessità, allo stato ed alle caratteristiche delle opere da progettare.

Per la determinazione del compenso tale decreto prevede l'applicazione dei seguenti parametri: costo delle singole categorie componenti l'opera; complessità della prestazione; specificità della prestazione; costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

I parametri indicati nel citato decreto ministeriale possono costituire utile indicazione anche nella predisposizione di preventivi per prestazioni/attività commissionate da privati (vedi PG 4/2020).

Con riguardo al conferimento di incarichi da privati si rammenta l'obbligo introdotto dal D.L. 1/2012 di previa presentazione di preventivo scritto - nel quale indicare anche il grado di complessità dell'incarico e gli estremi della polizza assicurativa - da comunicare e far accettare dal committente con l'apposizione

di firma in calce, al fine di evitare successivi ipotesi di contenzioso per le quali viene spesso richiesto il parere di congruità all'Ordine.

Nella Tabella allegata al D.M. 17.06.2016 sono predisposte tutte le casistiche relative alle *opere* e vi è anche una apposita sezione relativa alla *valutazione dei costi di uno studio geologico a supporto del PGT* che deve essere eseguita per lo studio geologico generale, non per i vari approfondimenti di dettaglio (nella tabella Z1 l'Id.Opere, U03, nella tabella Z2 la Categoria Qa0.02 in funzione del numero di abitanti del comune e del reddito pro-capite di quel comune o della Regione specifica più in generale). Ne deriva come le Stazioni Appaltanti nell'ambito della definizione dei corrispettivi debbano tener conto anche di tali indicazioni.

Per quanto concerne la redazione del Documento di Polizia Idraulica o anche per il Documento Semplificato del Rischio Idraulico, trattandosi di documenti per i quali occorre un'apposita approvazione di PGT per l'iter burocratico, pur non rinvenendo nell'ambito del D.M. 17.06.2016 la determinazione di uno specifico parametro compensativo, si può applicare il medesimo criterio sopra indicato in virtù di quanto stabilito espressamente dal comma 1 dell'art. 6 (*“Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate”*).

In alternativa ed in osservanza di quanto previsto dal successivo comma 2 del citato decreto ministeriale, nei casi in cui non sia possibile applicare il criterio analogico, i corrispettivi potranno essere determinati *“tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00); b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00)”*.

Lo stesso criterio può essere utilizzato anche per tutti gli studi di dettaglio inseriti nello studio geologico a supporto del PGT, considerato che non sussiste un valore dell'opera predeterminato che permetta la valutazione della prestazione applicando le categorie delle opere di cui al D.M. 17.06.2016.

Da quanto sopra deriva che, se è possibile individuare una prestazione analoga a quella da erogare, in virtù del criterio analogico si applicherà il parametro compensativo stabilito per detta prestazione (vedasi comma 1 dell'art. 6 del D.M. 17.06.2016) mentre, laddove non vi sia possibilità di far ricorso al parametro di una prestazione da qualificarsi come analoga a quella da rendere, si applicherà il compenso a vacazione secondo i valori indicati nel comma 2 della norma citata e sopra riportata.

Deve essere ben chiaro che il calcolo delle prestazioni a vacazione, nell'ambito degli affidamenti - siano essi pubblici o privati - può generare problematiche applicative non irrilevanti, giacché le diverse categorie previste dalla legge per la quantificazione del corrispettivo (impegno del professionista, importanza della prestazione e tempo impiegato) appaiono suscettibili di apprezzamento soggettivo e non oggettivo.

Sempre con riferimento al D.M. 17.06.2016, si evidenzia in via ulteriore, come normalmente le Stazioni Appaltanti, sia nella formulazione dei corrispettivi professionali da porre a base di gara, sia in caso di trattativa con il professionista per la quantificazione di eventuali onorari integrativi o aggiuntivi a quelle che sono le principali prestazioni del geologo ben riconosciute e consolidate, necessitano di un chiaro riferimento, certo e ripercorribile in seno alla norma, dovendo tali P.A. ed Enti impegnare e assegnare risorse pubbliche di bilancio, la cui congruità deve essere validata a diversi livelli amministrativi.

Nella ricerca del riferimento tabellare più appropriato per la determinazione dell'onorario, occorre pertanto prima verificare in modo approfondito se la prestazione oggetto di valutazione possa essere ricondotta tra quelle di competenza del geologo disciplinate nei corrispettivi dal citato decreto ministeriale (competenza che ben può essere anche concorrente e, quindi, non necessariamente esclusiva).

Infine deve evidenziarsi come il buon senso e l'oggettività debba costantemente guidare il professionista nella quantificazione del corrispettivo laddove si utilizzi l'applicazione del criterio analogico o la metodologia del calcolo a vacanza, al fine di addivenire ad una quantificazione dell'onorario il più possibile scevra da influenze soggettive e/o arbitrarie.

Per la determinazione di alcuni corrispettivi o per la determinazione dei corrispettivi in caso del verificarsi di determinate specifiche fattispecie, sussistono i seguenti ulteriori disposti normativi da applicare.

- a) *Prestazioni del Consulente Tecnico* in una causa. Il corrispettivo per tale prestazione deve essere determinato applicando le disposizioni di cui al D.P.R. 30.05.2002, n° 115 ed al D.M. 30.05.2002.
- b) *Liquidazione giurisdizionale del compenso in caso di contenzioso*. Il corrispettivo per le prestazioni in contestazione viene determinato in osservanza del D.M. 20.07.2012, n° 140.
- c) *Piano della Caratterizzazione* di un procedimento ambientale specialmente di tipo complesso. L'Ordine dei Geologi della Lombardia nel 2017 ha deliberato una modalità di calcolo utilizzata anche dalla Pubblica Amministrazione (Delibera n° 171 del 19.12.2017), per semplificare e rendere omogenea la valutazione di questa tipologia di lavori.

Il segretario OGL
Sergio Santambrogio